

Da "Dott. Fiorenzo Colantuono" <fiorenzo.colantuono@odcecchieti.it>
A "info@pec.comune.orsogna.chieti.it" <info@pec.comune.orsogna.chieti.it>
Data mercoledì 26 luglio 2023 - 12:27

MA / SCW

parere dell'organo di revisione del 25-07-2023 sulla proposta di deliberazione di C.C. n.36 del 17-07-2023

Buongiorno,

in allegato invio il parere dell'organo di revisione del 25-07-2023 sulla proposta di deliberazione di Copnsiglio Comunale n. 36 del 17-07-2023.

Distinti saluti.

Il revisore unico
Dott. Fiorenzo Clantuono

--

Comune di ORSOGNA

Arrivo

Prot. N°0006981 del 26-07-2023

Cat. 5 Classel



Studio Commerciale Colantuono

Consulenza fiscale societaria e del lavoro

Dott. Fiorenzo Colantuono

Commercialista – Revisore Legale

Via Nazario Sauro, 47 - 66010 Tollo (CH)

Tel e fax 0871 961069

Mail: fiorenzo@studiocolantuono.it

Sito Web: www.studiocolantuono.it

Allegato(i)

Verbale del revisore dei conti del 25/07/2023.pdf (270 KB)

COMUNE DI ORSOGNA

Provincia di Chieti

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 25/07/2023

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

sulla "DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ART. 17-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 231, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 ADESIONE E REGOLAMENTAZIONE."

Il Revisore dei conti Dott. Fiorenzo Colantuono

VISTA

La proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n. 36 del 17-07-2023 avente per oggetto.

DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ART. 17-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 231, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 ADESIONE E REGOLAMENTAZIONE."

VISTO

- Lo statuto Comunale;
- il D. Lgs 267/2000 nel testo in vigore ;
- il DL 34 del 30/03/2023 conv. in L. 56 del 26/05/2023;
- Il vigente regolamento di contabilità;

PREMESSO

che la legge 29 dicembre 2022, n. 197 disciplina all'art. 1 nei commi 231-252 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;

che, in sede di conversione del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 recante "Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali", con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,



Legge 26 maggio 2023, n. 56 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 maggio 2023, n. 124), è stato introdotto l'art. 17-bis recante "Disposizioni in materia di definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali", in vigore dal 30 maggio 2023, che recita testualmente:

"1. Gli enti territoriali, nei casi di riscossione diretta e di affidamento ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227, 229-bis e 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 2. Con il provvedimento di cui al comma 1 che dispone l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 231, della citata legge n. 197 del 2022 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario/affidatario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 240, ove compatibile, 246 e 247 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

7. I provvedimenti di cui al comma 1 adottati dagli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente locale e sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro



il 31 luglio 2023, ai soli fini statistici nonché, nel caso di affidamento della riscossione ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, al soggetto affidatario entro il 30 giugno 2023.”;

CONSIDERATO

che il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), in particolare l'art. 42, comma 2, lett. a), in base al quale il Consiglio Comunale è l'organo competente alla deliberazione dei regolamenti comunali di disciplina delle entrate dell'ente locale;

che il Decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, recante "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali", ed in particolare l'art. 52, comma 5, intitolato "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", che prevede: "I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:

a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, anche a soggetti iscritti nell'albo presso il MeF – Dipartimento delle Finanze di cui all'articolo 53 ;

che con Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", sono stati introdotti gli istituti dell'annullamento automatico parziale dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1.000 euro (commi da 222 a 230 dell'art. 1) e della definizione agevolata (c.d. rottamazione-quater) dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 (comma 231 dell'art. 1);

che il successivo comma 227 ha previsto l'applicazione dell'istituto dell'annullamento automatico istituito anche per enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dando comunque facoltà agli enti stessi (comma 229) di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente;

TENUTO CONTO

- che il comma 231 dell'art. 1, Legge n. 197/2022 prevede l'estinzione dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione senza corrispondere le somme affidate a titolo di interessi, sanzioni e interessi di mora di cui all'art. 30 del d.P.R. 602/73, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del Decreto legislativo 26 febbraio



1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ma versando esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso di spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

ESAMINATA

La proposta di *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento ed accertamenti esecutivi”* che si compone di n. 9 articoli, formulati in attuazione della potestà ammessa dal citato articolo 17-bis sviluppato nei seguenti punti:

art. 1 - Oggetto del regolamento;

art. 2 - Oggetto della definizione agevolata;

art. 3 - Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata;

art. 4 - Effetti della definizione agevolata;

art. 5 - Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione;

art. 6 - Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore;

art. 7 - Procedure cautelari ed esecutive in corso;

art. 8 - Rinuncia al contenzioso pendente;

art. 9 – Entrata in vigore.

CONSIDERATO

che il Comune di ORSOGNA ha affidato la riscossione ai soggetti iscritti nell'albo presso il MeF – Dipartimento delle Finanze di cui all'articolo 53 del D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446;

CONSIDERATO.

che, alla data del 30 giugno 2022, limite temporale degli affidamenti previsto dal richiamato comma 231 dell'art. 1, Legge n. 197/2022, risultano affidate in carico per la riscossione a Società esterne: So. G.E.T. Spa – Andreani Tributi Srl – SoGeRT Spa entrate a titolo di IMU-TARI-TASI-IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICA AFFISSIONE- COSAP- SANZIONI AL CDS, ECC...;

che il comune intende avvalersi della facoltà di cui al comma 231 dell'art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 prevista dall'art. 17-bis del decreto-legge n. 34 del 2023, convertito con Legge n. 56/2023, con riferimento alla definizione agevolata dei carichi in gestione da parte dei soggetti affidatari, garantendo i potenziali effetti derivanti dalla “rottamazione”, previsti per gli atti della riscossione emessi, limitatamente ai casi contemplati nel sopracitato *“Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di ingiunzioni di pagamento e di accertamenti esecutivi”*;



che il presente provvedimento avrà efficacia dalla data di pubblicazione all'Albo del Comune e che sarà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle finanze, ai soli fini statistici, nelle forme previste e nei termini di cui al comma 7 dell'art. 17- bis del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni in Legge 26 maggio 2023, n. 56;

che, sulla presente proposta di deliberazione, sono acquisiti

- i pareri favorevoli di tutti i Funzionari responsabili delle entrate coinvolte dal provvedimento, rilasciato ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. in ordine alla regolarità tecnica;
- il parere del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso il sottoscritto

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, n.36 del 17-07-2023 avente per oggetto: DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DI CUI ALL'ART. 17-BIS DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 2023, N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56 APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 231, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 197 ADESIONE E REGOLAMENTAZIONE."

Orsogna 25/07/2023

Il Revisore dei conti
Dot. Roberto Colantuono

